

**CONVENZIONE  
TRA I COMUNI DI ILBONO E VILLAGRANDE STRISAILI  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.**

L'anno duemiladiciasette il giorno diciotto del mese di maggio, tra il Comune di Ilbono c.f. 00133930917, legalmente rappresentato dal Sindaco **Piroddi Andrea** e il Comune di Villagrande Strisaili c.f. 82000010916, legalmente rappresentato dal Sindaco **Loi Giuseppe**, si conviene e si stipula quanto segue;

**PREMESSO**

- L'Amministrazione comunale di Ilbono con deliberazione di C.C. n. 8 del 12/05/2017, esecutiva ai sensi di legge;
  - L'Amministrazione comunale di Villagrande Strisaili con deliberazione di C. C. n. 2 del 15/05/2017, esecutiva ai sensi di legge;
- hanno deciso di svolgere le funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;

**ART.1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di Ilbono e di Villagrande Strisaili della provincia di Nuoro, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. Il fine è quello di realizzare un servizio che risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del Segretario, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Le parti concordano che il Comune di Ilbono assuma la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99, n. 164/2000, n. 17/2003 e n. 278/2003 dell'Agenzia Segretari Comunali.

**ART.4 – SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE**

Con la presente convenzione i Comuni facenti parte della convenzione, prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale i Sindaci dei Comuni facenti parte della convenzione provvederanno di volta in volta ad individuare, ciascuno per il proprio Comune, un Vice segretario diverso per ciascun ente.

Il Vice Segretario svolgerà le funzioni del segretario:

- con incarico di supplenza nei casi di assenza o impedimento del segretario titolare, disciplinati dalla normativa vigente in materia, dal CCNL del 16/01/2001 e dalla Deliberazione n. 274 del 06/09/2001 del Consiglio di Amministrazione dell'Ex-

Agenzia Autonoma Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

- con incarico di reggenza, per un massimo di 120 giorni, in caso di vacanza della sede di segreteria.

Nel caso in cui il vicesegretario non possa svolgere l'incarico di reggenza o di supplenza, verrà incaricato un segretario in disponibilità iscritto all'Albo dei Segretari della Sardegna.

#### **ART. 5 - ORARIO DI LAVORO**

Il segretario comunale presterà servizio per complessive 36 ore settimanali; così suddivise: n. 18 ore presso il Comune di Ilbono, n. 18 ore presso il Comune di Villagrande Strisaili.

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

#### **ART.6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente C.C.N.L., ha diritto alla corresponsione dello stipendio mensile aggiuntivo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, lettera da A) ad E) del contratto di lavoro.

Le spese per missioni e per trasferte svolte dal segretario comunale, sono esclusivamente a carico del comune nel quale o nell'interesse del quale tali prestazioni sono state effettuate.

Gli oneri per partecipazioni a corsi o giornate di studio, convegni e simili sono a carico degli Enti convenzionati in parti uguali.

Qualora un Sindaco si avvalga della facoltà di conferire al segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dall'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. 267/2000, il relativo onere sarà interamente a carico del comune interessato.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Ilbono 50%;
- Comune di Villagrande Strisaili 50%;

Il trattamento economico del segretario comunale, compresa la retribuzione mensile aggiuntiva, verrà adeguato automaticamente alle decorrenze ed ai valori fissati dai precetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Al Segretario Comunale è, altresì, attribuito un compenso annuale, denominato "retribuzione di risultato", correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto degli incarichi aggiuntivi conferiti. Il compenso è liquidato separatamente dalle amministrazioni convenzionate in un importo non superiore al 10 per cento del monte salari dell'anno di riferimento, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa. ( art. 42 CCNL 16 maggio 2006)

#### **ART.7 - FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

### **ART.8 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida a decorrere dalla data in cui il Segretario titolare assume servizio nella sede di segreteria.

La presente convenzione ha la durata del mandato elettorale dei Sindaci; Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scadenza naturale,
  - Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali;
  - Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno sessanta (60) giorni;
- Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Al momento della cessazione degli obblighi convenzionali, il Segretario Comunale prenderà servizio nel Comune di ILBONO<sup>1</sup>;

Dei provvedimenti di costituzione, proroga e scioglimento è data immediata e tempestiva comunicazione alla Prefettura U.T.G. di Cagliari ex Albo Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE**

La popolazione complessiva al 31/12/2016 è di 5494, come di seguito ripartita in base alle certificazioni anagrafiche della popolazione residente:

| <b>COMUNE</b>         | <b>ABITANTI</b> | <b>CLASSE</b> |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| ILBONO                | 2251            | IV            |
| VILLAGRANDE STRISAILI | 3243            | III           |

Ai sensi della vigente normativa in materia di classificazione delle sedi di segreteria ai fini dell'assegnazione del segretario titolare, all'attribuzione della classe demografica di appartenenza, provvederà la Prefettura UTG di Cagliari Albo Segretari Comunali della Sardegna, in sede di presa d'atto della costituzione della convenzione.

<sup>1</sup> Il Punto 2) "Convenzioni", lettera b), "Scioglimento" della Deliberazione 150/1999 del C. di A. dell'Ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prevede: "Nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro, e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione il segretario stesso deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo o sede della convenzione.

Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei comuni già convenzionati appartenga alla stessa classe della convezione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore (con tutte le relative conseguenze giuridiche ed economiche collegate alla rinuncia della qualifica) può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

## **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi delle vigenti leggi.

## **ART. 11 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura UTG di Cagliari ex Albo Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Sindaco del Comune di Ilbono PIRODDI ANDREA

Sindaco del Comune di Villagrande Strisaili LOI GIUSEPPE